

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 116/27/2011

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTP di Mantova con la citata sentenza accoglieva il ricorso in oggetto iscritto al n. di R.G. 70/08, con il quale il contribuente impugnava la cartella emessa da Uniriscossioni spa, ora Equitalia Nomos spa, su ruolo della T.E.A. spa - società addetta alla riscossione della Tariffa Smaltimento Rifiuti del Comune di Mantova ed odierna appellante, enucleando i seguenti motivi:

Rimessione in termini per la proposizione del ricorso sulla scorta dell'indicazione nella cartella del giudice ordinario quale organo competente per l'impugnazione;

Induzione in errore sull'individuazione dell'organo competente dalla pronuncia della Cassazione SS. UU. N. 3274/06, secondo la quale la trasformazione della tassa in tariffa comportava la competenza del giudice ordinario;

Nel merito non si è tenuto conto dell'attività agricola effettivamente svolta e della riduzione spettante per i rifiuti smaltiti direttamente dall'utente.

Si costituivano in giudizio la T.E.A. spa che l'agente della riscossione Equitalia Nomos spa; il primo contestava il ricorso in quanto tardivo, nel merito la validità e fondatezza del calcolo della Tariffa in rapporto all'attività svolta ed alle aree e locali utilizzati.

L'Agente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Svoltasi la camera di consiglio la CTP di Mantova decideva il ricorso nei termini sopra riportati, disponendo la compensazione delle spese di lite. Aveva, in particolare, il primo Giudice rigettato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sulla circostanza che il giudice adito non aveva indicato alcun termine per la riassunzione del ricorso di fronte al Giudice munito di giurisdizione; nel merito determinava in mq. 504 le aree soggette a tariffa.

Avverso tale sentenza T.E.A. spa, proponeva appello, censurando la stessa con i seguenti motivi:

- Dolo del giudice ai sensi dell'art. 395 cpc e 64, D.Lgs, 546/92;
- Inammissibilità del ricorso promosso dal contribuente Or. Ug., in quanto proposto tardivamente;

Applicabilità della tariffa rifiuti in capo al ricorrente, in quanto in ragione del volume d'affari lo stesso non può rivestire la qualità di imprenditore agricolo ma di imprenditore commerciale. Chiedeva pertanto a questa Commissione di volere accogliere le seguenti conclusioni:

Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in riforma della medesima rigettare il ricorso di Or. Ug. avverso la cartella esattoriale impugnata.

Si costituiva in giudizio il contribuente convenuto, come da memoria versata in atti, contestando quanto ex adverso dedotto; nello specifico ha enucleato i seguenti motivi:

- Inammissibilità della richiesta di revocazione della sentenza di cui agli artt. 395 cpc e 64, D.Lgs 546/92;
- Regolarità dell'impugnazione proposta avverso la cartella per errore scusabile;
- Nel merito, non applicabilità della tariffa rifiuti sulla scorta del qualità di piccolo imprenditore agricolo rivestita dal contribuente.

Concludeva con la richiesta di conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.

IN FATTO ED IN DIRITTO

L'analisi della fattispecie, al fine del suo esatto inquadramento, comporta la necessità di affrontare singolarmente i gravami esposti dall'appellante avverso la sentenza impugnata, delineandoli nell'ordine esposto nell'atto d'impugnazione.

- Dolo del giudice ai sensi dell'art. 395 cpc e 64, D.Lgs. 546/92.

Preliminarmente, va precisato che, nonostante l'espresso riferimento alle norme sulla revocazione, l'appellante, in concreto, come ha precisato nella memoria aggiunta, non abbia voluto fare riferimento - come ha ritenuto il convenuto - all'istituto della revocazione, ma abbia enucleato semplicemente un motivo d'appello. Del resto, nel caso de quo, la revocazione non è applicabile. Infatti, nel processo tributario, l'istituto è oggi disciplinato dagli artt. 64 - 67 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992. Precedentemente, la revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie era disciplinata dall'art. 41 del D.P.R. n. 636/72.

Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n.546/92 "Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.". Il secondo comma del medesimo articolo prevede che: "le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine suddetto".

La revocazione ordinaria, fondata su Vizi palesi intrinseci alla sentenza, deve essere proposta entro il termine ordinario di 60 gg. dalla notificazione della sentenza o entro il termine annuale in assenza di notificazione (art. 327 c.p.c.). Sono palesi i vizi dei quali la parte può avere conoscenza fin dalla pubblicazione della sentenza.

La revocazione straordinaria, invece, essendo fondata su vizi occulti, in quanto esteriori alla sentenza, deve essere proposta nel termine di 60 gg. decorrenti dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza del vizio legittimante. Per quanto sopra esposto appare palese che, a tale istituto è attribuito il ruolo di rimedio contro l'ingiustizia della sentenza non appellabile o non più appellabile, sulla base di specifici motivi che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha disposto in un elenco tassativo valutandoli di particolare gravità.

Sono escluse dalla revocazione le sentenze appellabili, atteso che l'esperibilità di un mezzo di ampia portata ed a critica libera, come l'appello, assorbe in sé ed elimina ogni altra esigenza di impugnazione. Sono impugnabili, quindi, per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (ex art. 395 c.p.c.) e le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, solo limitatamente ai motivi di revocazione straordinaria (ex art. 396 c.p.c.). Pertanto, l'eccezione relativa al dolo del giudice va, necessariamente, affrontata al di fuori delle norme citate dall'Appellante, circoscrivendola nell'ambito dei motivi dell'atto d'appello.

La questione riguarda il reato di concussione contestato al giudice relatore della sentenza qui impugnata; nella fattispecie sono stati coinvolti altri soggetti quali il legale del contribuente; il relativo procedimento penale ha avuto inizio per effetto di denuncia del contribuente; nell'ambito del giudizio penale quest'ultimo ha rivestito la qualità di parte lesa, su questi presupposti va subito escluso, in relazione alla pronuncia impugnata, il dolo di una della parti a danno dell'altra. Il procedimento penale si è concluso con la condanna (ancora non definitiva) del citato giudice, ma dal giudizio è emerso che i componenti del collegio (presidente e terzo giudice) erano totalmente estranei alla vicenda, per cui, a fronte della composizione collegiale del giudicante, il dolo del giudice, per essere rilevante in merito ai vizi della sentenza impugnata, avrebbe dovuto coinvolgere l'intero collegio o,

almeno, la maggioranza dei suoi componenti; circostanza non rinvenibile nel caso de quo; dove il dolo del Collegio è totalmente da escludere; per cui il motivo in esame è da ritenere infondato.

- Inammissibilità del ricorso promosso dal contribuente Or. Ug., in quanto proposto tardivamente scusabilità dell'errore -.

Nella cartella di pagamento veniva indicato quale Giudice a cui rivolgere il ricorso quello ordinario territorialmente competente. L'informazione, così enucleata non assolveva al relativo obbligo, non essendo stata adeguata alla modifica dell'art. 2 D.Lgs. 546/92, introdotta dall'art. 3 bis, D.L. 203/05, che inseriva il canone per lo smaltimento rifiuti nelle competenze della Commissione tributaria. Tale erronea indicazione sarebbe, da sola, sufficiente ad integrare la fattispecie dell'errore scusabile; ma a tale circostanza va aggiunto un ulteriore elemento, costituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 324/06, la quale stabiliva che le controversie in materia di smaltimento rifiuti dovevano ritenersi devolute al Giudice ordinario. Su questi presupposti il contribuente si rivolgeva, quindi, alla predetta autorità. Appare evidente come non possano sorgere dubbi sulla scusabilità dell'errore, anche in considerazione che la modifica al citato art. 2, in merito alla giurisdizione della Commissione, era stata introdotta alcuni mesi prima della notifica della cartella e non sfugge al Collegio la circostanza che l'erronea indicazione riportata a tergo della cartella sull'individuazione dell'Autorità competente, costituiva una palese violazione della L. 241190, che agli art. 3 e 4, impone alla P.A. di indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; tale violazione, oltre a rendere scusabile l'errore, può essere foriera di danno nei confronti del contribuente, al quale, in tal caso, bisogna riconoscere la titolarità di un'autonoma azione di risarcimento.

Quindi il contribuente si rivolgeva all'Autorità giudiziaria ordinaria, la quale con sentenza n. 1139/07 (Trib. di Mantova), ha ritenuto che la giurisdizione in materia di canone di s.f. appartenesse alla Commissione tributaria, per cui determinava in capo al ricorrente l'onere di riassumere il ricorso di fronte al Giudice tributario, senza stabilire alcun termine di decadenza per la riassunzione.

Quindi, nel caso de quo, è da ritenere applicabile il principio della translatio iudicii; mentre, non appare condivisibile quanto dedotto dall'appellante in merito ai termini di riassunzione al fine di provare la tardività del ricorso.

Sul punto, ritiene il Collegio non applicabile, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il termine di gg. 60, di cui all'art. 21, D.Lgs 546/92; il riferimento va fatto, invece all'art. 50 cpc a cui si riferisce lo stesso art. 1, c. 2°, D.Lgs. 546/92, e all'art. 5 del predetto D.Lgs., dai quali si ricava il termine per riassumere di mesi sei. In tale senso, è da ritenere conclusiva l'ordinanza n. 366/208 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito che "gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio". Pertanto, l'eccezione mossa con l'appello non ha fondamento e non può essere accolta.

- Applicabilità della tariffa rifiuti in capo al ricorrente, in quanto, in ragione del volume d'affari, lo stesso non può rivestire la qualità di imprenditore agricolo ma di imprenditore commerciale. L'appellante contesta la qualità di imprenditore agricolo in capo al contribuente principalmente sulla scorta dell'elevato reddito ottenuto nell'esercizio dell'attività, la quale, su tale presupposto, secondo l'appellante, andrebbe qualificata come attività di impresa commerciale, con la conseguente applicazione degli oneri impositivi riferibili all'imprenditore commerciale, compresa la tariffa sullo smaltimento dei rifiuti.

Non sfugge al Collegio la circostanza che l'appellante, riferendosi, all'attività del contribuente, lo definisce "imprenditore agricolo", figura che invece va differenziata, non

solo ai fini fiscali, rispetto alla nozione di "piccolo imprenditore agricolo"; specificato ciò, rileva il Collegio come il riferimento al reddito, al fine della perdita della qualificazione di piccolo imprenditore, non risulta essere appropriato, presupposto che la situazione reddituale incide, principalmente, in ragione delle agevolazioni in materia di IVA. Infatti, piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972), rientrano automaticamente nel regime di "esonero IVA" e sono esonerati dall'emissione delle fatture di vendita, dalla registrazione delle fatture e tenuta della contabilità e dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ed Irapp).

Pertanto, gli unici adempimenti consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo di IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l'obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l'agricoltore in regime di esonero non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (art. 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).

Il regime di esonero cessa:

- a partire dall'anno successivo a quello di superamento del limite di 7.000 euro;
- nello stesso anno qualora venga superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti compresi nella tabella A parte I.

Per quanto riguarda l'Irpef, l'impresa individuale agricola, a prescindere dal regime IVA applicato, è tassata sulla base della rendita catastale dei terreni condotti. Sono fiscalmente irrilevanti tutti i costi sostenuti ed i ricavi realizzati; nella dichiarazione dei redditi non va compilato il quadro RG, destinato alle imprese commerciali, bensì il quadro RA dei terreni. L'Irpef si calcola sul reddito agrario dei terreni, a prescindere quindi dall'utile o dalla perdita effettivamente conseguiti. Questa particolare forma di tassazione è riservata alle imprese agricole individuali o in forma di società semplice e qualora siano rispettati i limiti di cui all'art. 32 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917; in base a detto articolo le attività considerate agricole - e quindi tassate in base al reddito agrario catastale - sono, oltre alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi potenzialmente ottenibili per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali con l'utilizzo di strutture fisse o mobili (serre) qualora la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui insiste.

In tale contesto rientra l'attività svolta dal contribuente, come certificato dalla Camera di Commercio di Mantova, elemento di cui bisogna tenere conto e su cui l'incaricato della riscossione della tariffa s/r non ha alcuna discrezionalità decisionale, la quale va, comunque, riservata agli Organi competenti.

In relazione alle aree coinvolte nell'attività e potenzialmente afferenti all'applicazione della tariffa, il Collegio rileva come il giudice di prime cure abbia proceduto all'analisi dettagliata delle stesse, sia sotto il profilo delle dimensioni che della destinazione e qualità, per cui appare superfluo ripetere tali dettagli, che, quindi, per quanto sopra esposto, vanno confermati in rapporto al calcolo della pretesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni decisione sul 1° motivo di gravame concernente il "dolo del Giudice", l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.

La regolamentazione delle spese processuali, in parziale deroga al principio della soccombenza, in considerazione della particolare difficoltà d'individuazione delle norme applicabili alla fattispecie e della loro oggettiva difficoltà interpretativa, con particolare

riferimento all'individuazione della giurisdizione, impone di procedere alla loro compensazione in ragione del 50%; pertanto liquida, a favore del convenuto la somma complessiva di €3.000,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Commissione, respinge l'appello; confermando la decisione impugnata.